



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta Pubblica del 13-01-2012 Deliberazione n. 20

OGGETTO: **Giudizio "Raffa Antonino, Raffa Rosario, Pagano Domenica e Raffa Giovanni c/ Provincia e Comune di Messina" Sentenza n.739/11 del Tribunale di Messina notificata il 17/6/2011. Riconoscimento della somma di €.2.116,36 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.**

L'anno Duemiladuemil²⁰¹²~~undici~~, il giorno DICIANNOVE del mese di GENNAIO nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto		X
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero	X	
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino		X
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore	X	
12) CERRETI Carlo	X	
13) COPPOLINO Salvatore	X	
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo	X	
16) FIORE Salvatore Vittorio		X
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI Rando Santo		X
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe		X
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi	X	
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone	X	
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) MUSCARELLO Antonino		
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina		X
34) PASSANITI Angelo	X	
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino	X	
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe		X
39) RELLA Francesco	X	
40) SAYA Giuseppe		X
41) SCIMONE Antonino	X	
42) SIDOTI Rosario	X	
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
45) VICARI Marco	X	

A riportare n.

12 11

Totale n.

27 17

Assume la Presidenza IL VICE PRESIDENTE VICARIO DEL CONSIGLIO ENRICO BIVONA

Partecipa il Segretario Generale IL VICE SEGRETARIO GEN. AVV. ANNA MARIA TRIPODO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento
U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Proposta

PREMESSO che, in forza della sentenza n.739/11 del Tribunale di Messina, notificata il 17.06.11, relativa al giudizio promosso da Raffa Antonino+3 contro questa Provincia, si è provveduto a predisporre proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale di riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 lett.A del D. Lgs.267/00, della somma di €.83.451,84 quale quota parte della somma complessiva dovuta in solido con il Comune di Messina a titolo di risarcimento danni, rivalutazione, interessi e spese giudiziali;

CONSIDERATO che, nelle more del riconoscimento del succitato debito, Raffa Antonino in data 16/9/11 ha effettuato il pagamento dell'imposta di registrazione sentenza per €.4.232,72, giusto modello F23;

CHE, pertanto, occorre riconoscere anche la metà della suddetta somma, pari ad €.2.116,36, quale quota parte in dipendenza della condanna solidale di questo Ente con il Comune di Messina statutita nella sentenza n.739/11 notificata con formula esecutiva il 17/06/11;

CONSIDERATO che la predetta somma deve essere riconosciuta come debito fuori bilancio in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n.1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sui vari impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo di €.2.116,36= derivante dalla condanna in solido con il Comune di Messina nella sentenza n.739/11 del Tribunale di Messina, può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.199 del 29/12/2006, che presenta la necessaria capienza;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto del pagamento effettuato da Raffa Antonino il 16/9/11 dell'imposta di registrazione della sentenza n.739/11 del Tribunale di Messina, giusto modello F23;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di €2.116,36, quale quota parte (della somma complessiva di €4.232,72 imposta di registrazione sentenza) dovuta dalla Provincia quale condannata in solido con il Comune di Messina;

DARE ATTO che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.199 del 29/12/2006;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Copia sentenza n. 739/11;
2. Copia modello F23.

IL Responsabile dell'U.O.

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Il Vice Presidente Vicario del Consiglio Enrico Bivona, pone in discussione la soprascritta richiesta di debito fuori bilancio iscritta al punto n. 31) dell'O.d.G. del 18/01/2012, avente per oggetto: Giudizio "Raffa Antonino, Raffa Rosario, Pagano Domenica e Raffa Giovanni c/ Provincia e Comune di Messina". Sentenza n. 739/11 del Tribunale di Messina notificata il 17/06/11. Riconoscimento della somma di €2.116,36 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D. Lgs. N. 267/00.

Nomina Scrutatori i Consiglieri Maurizio Palermo, Massimo De Domenico e Giovanni Princiotta Cariddi.

Dà lettura dei pareri della seconda Commissione Consiliare, di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisori dei Conti.

Il Consigliere Francesco Andaloro, interviene ripetendo la stessa dichiarazione di voto espressa per i precedenti documenti votati dal Consiglio e che qui di seguito si trascrive: "Esprime il voto contrario del Gruppo cui appartiene per tutte le proposte concernenti, i debiti fuori bilancio, poiché ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, Dirigenti o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Si allontanano i Consiglieri Francesco Rella, Piero Briuglia, Antonino Passari, Luigi Gullo, Carlo Cerreti, Marco Vicari, Simone Magistri. (Presenti n.20)

Entrano i Consiglieri Letteria A. Parisi, Biagio I. Bonfiglio, Salvatore G. Miano. (Presenti. 23)

Il Vice Presidente Vicario del Consiglio Enrico Bivona, non registrando richieste di intervento pone in votazione la soprascritta proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l'art. 23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 43 del 18/03/1995 che dispone: "la gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art. 3 del D.Lgs. n° 29 del 03/02/93 sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n° 470 del 18/112/93;

VISTE la L.R. n° 9/86, L.R. n° 48/91, la L.R. n° 30/2000;

VISTO L'ART. 194 DEL d. Lgs.n° 267/2000;

VISTA la deliberazione n° 2 del 23 Febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia regionale di Messina;

ACQUISITO il parere della Seconda Commissione Consiliare;

Con l'assistenza degli scrutatori i Consiglieri Maurizio Palermo, Massimo de Domenico e Giovanni Princiotta Cariddi, con votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, con n° 20 voti favorevoli, n. 2 contrari, n° 1 astenuto (S. G. Miano), su n° 23 Consiglieri presenti e n° 22 votanti,

DELIBERA

PRENDERE atto del pagamento effettuato da Raffa Antonino il 16/09/11 dell'imposta di registrazione della sentenza n. 739/11 del tribunale di Messina, giusto modello F 23;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del D.Lgs. n° 267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di €2.116,36, quale quota parte (della somma complessiva di €4.232,72 imposta di registrazione sentenza) dovuta dalla Provincia quale condannata in solido con il Comune di Messina;

DARE ATTO che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n° 199 del 29/12/2006;

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1. Copia sentenza n. 739/11;**
- 1. Copia modello F23.**

Avv. ANGELA MARIA RIZZO

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via E. Lombardo Pellegrino n. 148

98123 MESSINA - Tel. 090.718215

Prove

SENT. 739/20

F.N. 2672/20

D.N. 6786/20

EP. 1025/2011

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
17 GIU 2011
1° DIPARTIMENTO U.D. <i>Camp</i>



PROVINCIA REGIONALE

DI MESSINA

ENTRATA

23/06/2011

Protocollo n°0022884/11

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione Prima Civile

Copia

PROCESSO VERBALE D'UDIENZA

L'anno 2011, il giorno 18 del mese di aprile, avanti a noi Giudice Unico in funzione di giudice istruttore, dott.ssa Viviana Cusolito, viene chiamata la causa iscritta al n. 2672/2006 RG

TRA

RAFFA Antonino, nato a Messina il 24.5.1979, c.fisc. RFFNNN79E24F158R, **RAFFA Rosario**, nato a Messina il 8.9.1942, c.fisc. RFFRSR42P08F158E, **PAGANO Domenica**, nata a Messina il 23.10.1942, c.fisc. PGNDNC42R63F158L, **RAFFA Giovanni**, nato a Messina l'1.5.1977, c.fisc. RFFGNN77E01F158X, domiciliati in Messina, vill. Massa S. Giorgio, via Area Torre, ed elettivamente domiciliati in Messina, via E.L. Pellegrino n. 148 presso lo studio dell'avv. Angela Maria Rizzo, che li rappresenta e difende per procura in atti,

ATTORI

contro

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Messina via S. Sebastiano n. 19 presso lo studio dell'avv. Francesco Costantino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti P.I. 80002760835

COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Messina piazza Unione Europea - palazzo Zanca e rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Ida Fiertler dell'Avvocatura Comunale P.I. 80080270838

CONVENUTA

CONVENUTO

Alle ore 11.00 sono comparsi l'avv. A. M. Rizzo nell'interesse degli attori, l'avv. F. Costantino per la convenuta Provincia Regionale, i quali precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa. Nessuno è comparso per il Comune di Messina. È presente ai fini della pratica forense, la d.ssa Giovanna Allegra.

Il G.I.

Invita le parti alla discussione orale.

I procuratori presenti discutono oralmente la causa riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito, in atti e verbali di causa ed in particolare alle note conclusive depositate.

Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, alle ore 20.30 pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA

2461/01

24 GIU. 2011

SI RITIRANO I DOCUMENTI
URGENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Gli attori agiscono al fine di sentir condannare gli Enti convenuti al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro che ha visto coinvolto Raffa Antonino e determinato dall'omessa manutenzione della strada.

Premettevano gli attori che Raffa Antonino, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo Suzuki SV 650, mentre percorreva, con direzione mare monti la Strada provinciale 45, aveva perso il controllo del mezzo a causa del fondo stradale dissestato e di un tombino comunale della fognatura infossato e del forte avvallamento lungo il margine destro della corsia, andando a sbattere contro un muro e rimanendo incastrato con la testa fra il muro ed il palo. Deducevano che da ciò erano residuati gravi danni in capo al Raffa Antonino, e, conseguentemente era maturato il diritto dello stesso e dei congiunti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Si costituiva il Comune di Messina eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e ritenendo che legittimato passivo era l'AMAM (in quanto gestore del servizio di fognatura). Deduceva, inoltre, che l'attore doveva provare tutti i presupposti della responsabilità ex art. 2043 c.c. e che non era possibile ritenere sussistente alcuna responsabilità dell'Ente per omessa custodia del bene pubblico.

La Provincia Regionale si costituiva rilevando che nel caso di specie non poteva trovare applicazione l'art. 2051 c.c. in quanto doveva invece applicarsi l'art. 2043 c.c. e che, dunque, spettava all'attore dare la prova di tutti gli elementi fondanti la responsabilità. Contestava, inoltre, la dinamica del fatto rilevando che l'avvallamento indicato dall'attore si trovava nel margine destro della carreggiata e che la velocità tenuta dall'attore non era adeguata. Contestava, infine, la misura dei danni richiesti.

Autorizzata la chiamata in causa dell'Amam, richiesta al Comune di Messina, il giudizio veniva dichiarato estinto nei confronti del primo ente per mancata rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c..

Nel corso del giudizio è stata espletata prova per testi e disposta ctu sulla persona di Raffa Antonino.

Preliminarmente appare opportuno inquadrare quale titolo di responsabilità abbiano inteso invocare gli attori.

Appare evidente dal tenore dell'atto di citazione che gli stessi abbiano citato in giudizio gli enti convenuti per sentirne dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. per omessa manutenzione delle strade, pacificamente applicato anche alla Pubblica Amministrazione.

Come è noto, l'orientamento giurisprudenziale che riteneva non applicabile alla P.A. lo statuto della responsabilità descritto nell'art. 2051 c.c. è stato recentemente superato.

In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte ha escluso per lungo tempo l'applicabilità nei casi di specie dell'art 2051 c.c. in ragione del potere discrezionale riconosciuto all'ente pubblico nella manutenzione dei beni e delle opere pubbliche, cui non può far fronte un diritto soggettivo del cittadino. Inoltre, si evidenziava, ad ulteriore sostegno dell'orientamento sopra ricordato, l'impossibilità per il soggetto pubblico di esercitare concretamente un potere di custodia su tali beni (strade pubbliche e beni demaniali in genere) a causa della loro estensione da

ciò discendendo l'impossibilità di poter approntare la vigilanza ed i controlli idonei ad evitare situazioni di pericolo per i terzi fruitori del bene. (Cass. Sez. III del 26 maggio 2004 n. 10132) Ciò ha condotto a ritenere che l'unica norma applicabile fosse l'art 2043 c.c. ove la P.A. non avesse rispettato limiti derivanti da norme di legge e di regolamenti o avesse violato regole tecniche o della comune prudenza e diligenza poste a tutela dell'incolumità dei terzi. La presenza della c.d. *insidia o trabocchetto stradale*, ove allegata e provata dal privato, integrava una circostanza di fatto idonea a far sorgere una presunzione *hominis* in ordine alla ricorrenza del nesso eziologico tra il danno e l'incidente e della colpa della p.a proprietaria della strada. Tale orientamento è stato recentemente rivisitato dal giudice di legittimità che ha affermato che l'estensione e l'uso generale e diretto della cosa da parte di terzi sono solo meri indizi dell'impossibilità dell'esercizio di un concreto potere di controllo sulla stessa che richiede un'indagine relativa al caso singolo. Esistono, infatti, ipotesi, in cui è possibile l'instaurazione di un rapporto di custodia ed il connesso governo della cosa come il collocamento della strada in un centro abitato ed in tali casi il giudice è chiamato ad accertare in base agli elementi acquisiti nel corso del processo, se la situazione di fatto in cui versa la cosa e le circostanze che hanno accompagnato la verifica dell'evento dannoso siano o meno riconducibili a fattispecie di custodia di un bene da parte di un ente pubblico. (Cass. n.20823 del 2006).

Per tale ragione l'art.2051 c.c. che regola la responsabilità del custode, è applicabile anche alla P.A. per garantire una maggiore salvaguardia degli interessi in gioco in conformità con i principi posti dall'ordinamento giuridico quando si registrano situazioni di pericolo immanentemente connesso alla struttura o alle pertinenze di una strada. (Cass. del 19 novembre 2007 n.23924 cfr Cass. del 10 luglio 2008; Cass. del 23 gennaio 2009 n.1691). Dunque, per affermare la responsabilità del soggetto pubblico per i danni causati da beni demaniali occorre avere riguardo non tanto e non solo all'estensione di tali beni ma anche alle possibilità effettive di controllo ed alla causa concreta del danno. A tale ultimo proposito quando il danno è stato cagionato da cause intrinseche alla cosa (vizi costruttivi o manutentivi) l'Amministrazione ne risponderà ai sensi dell'art 2051 c.c. e per andare esente da responsabilità, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione: "*dovrà fornire la prova positiva che il danno subito dal fruitore del bene è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure attraverso la più diligente attività manutentiva*" (Cass. Sez. III 6 giugno 2008).

Nel caso di specie, alla luce degli elementi in atti, è possibile affermare che il fatto oggetto di causa sia da addebitare alla responsabilità della Provincia Regionale, ente proprietario della strada così come al Comune di Messina, a quale appartiene il tombino. Invero, ha chiarito sul punto la Suprema Corte (con principio applicabile al presente giudizio) che l'articolo 1 della legge 28 febbraio 1967 n. 105 prevede che, per i tratti di strada che attraversano abitati di Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti, e che fanno parte della rete stradale provinciale, giusta la lettera c) dell'articolo 7 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, resta ferma la competenza dei comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i suddetti tratti di strada; pertanto, incombe sull'amministrazione provinciale, al fine di escludere la propria responsabilità da cattiva manutenzione di una strada inserita nella predetta rete provinciale, l'onere di provare l'attraversamento del centro abitato e di

consentire il riferimento a dati statistici che permettano di identificare la popolazione del centro abitato attraversato come inferiore ai 20.000 abitanti e, in difetto di tale prova, l'amministrazione risponde dei danni derivanti dal non assolvimento degli obblighi di manutenzione tra i quali vanno ascritti anche quelli provocati dalla mancata eliminazione e segnalazione ai passanti delle insidie esistenti nella sede stradale. (Nella specie, relativa ad azione risarcitoria per lesioni causate da ferri sporgenti dalla grata di copertura di un tombino, la S.C. ha anche escluso l'applicabilità dell'art. 6 della legge n. 319 del 1976, riguardante il riparto di competenze per la gestione dei servizi di fognatura e smaltimento delle acque) (Cass. . 8837/2007).

Sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell'istruttoria e sulla base della documentazione in atti è possibile affermare la responsabilità di entrambi gli enti citati (dovendosi escluder, invero, una responsabilità dell'AMAM, sulla quale non sembra incombere, in forza della convenzione prodotta in atti dal Comune, la manutenzione delle zone sulle quali insistono i tombini).

Afferma l'attore che il sinistro si sarebbe verificato a causa delle cattive condizioni del manto stradale, sul quale era presente, oltre che un notevole avvallamento, anche un tombino posto al di sotto della sede stradale e con un "dente di asfalto" che fuoriusciva (come accertato dai Carabinieri intervenuti il giorno dopo il fatto).

La responsabilità può ritenersi provata nonostante nel caso di specie non vi siano stati testimoni oculari. Invero, in tal senso depono la testimonianza resa dal teste Pagano Giuseppe il quale ha dichiarato che, poco dopo aver visto passare Raffa Antonino alla guida del proprio motociclo, aveva percorso la stessa strada e circa dopo mt. 500,00 aveva visto il Raffa a terra, contro il muro. Il teste ha dichiarato che a circa 3-4 metri dal punto in cui aveva ritrovato l'attore, vi era un tombino dissestato e posto al di sotto del manto stradale.

Lo stato dei luoghi risulta confermato sia dalle fotografie prodotte al fascicolo di parte attrice (fotografie che sono state riconosciute da tutti i testi escussi) che, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal teste Pagano Francesco, il quale ha dichiarato che, nella sua qualità di consigliere di quartiere, aveva più volte effettuato segnalazioni in ordine sia allo stato del manto stradale che dell'illuminazione. Il teste, inoltre, ha dichiarato che nel luogo in cui si è verificato il sinistro vi era tombino della fognatura con un forte dislivello rispetto al manto stradale.

Deve, in proposito rilevarsi che proprio le segnalazioni effettuate sullo stato della strada, possono far ritenere che la Provincia, ente proprietario della strada ed il Comune (per quanto attiene al tombino) abbia omesso la necessaria attività di custodia, senza che possa essere invocato - sia per i principi generali già esposti che, in particolare per la dichiarata esistenza delle segnalazione - l'impossibilità di eseguire il controllo sul bene.

Inoltre, che il fatto sia da addebitare agli enti suindicati può ritenersi anche per la posizione assunta dal mezzo dopo la caduta del Raffa.

Invero, qualora il fatto fosse stato determinato dalla condotta di guida del Raffa (per aver in maniera errata affrontato la curva) è presumibile affermare che il motociclo non si sarebbe fermato addosso al Raffa (come invece è provato sulla base di quanto dichiarato dalla teste Arena Flavia) ma avrebbe continuato la marcia anche dopo la caduta del conducente.

Pertanto, è possibile affermare che proprio il dislivello presente sul manto stradale, a causa del tombino, abbia determinato la caduta e, dunque, in considerazione della natura oggettiva della responsabilità ex art 2051 c.c. questo Giudice ritiene assolto l'onere probatorio gravante sul

soggetto danneggiato, ossia la dimostrazione del nesso causale tra evento lesivo e la cosa. Di contro la Provincia Regionale ed il Comune di Messina non hanno fornito prova alcuna del caso fortuito tale da interrompere il nesso causale tra il difetto manutentivo del manto stradale e l'evento lesivo patito dalla parte attrice.

Quanto ai danni riportati dall'attore il consulente tecnico nominato dal Giudice ha concluso che le lesioni riportate dall'attore Raffa Antonino sono riconducibili al sinistro occorso allo stesso nel fatto oggetto del presente giudizio.

Per quel che attiene alla quantificazione dei danni riportati questa va determinata alla luce delle risultanze della consulenza tecnica e dalla documentazione medica prodotta.

Parte attrice ha chiesto il ristoro tanto del danno biologico quanto del danno morale.

Prima di procedere alla quantificazione del danno è necessario fare riferimento alle ultime novità giurisprudenziali in materia di danno non patrimoniale. Invero, a seguito delle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (cfr. Cass. 26972/2008) al sistema tripartito che prevedeva il risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale si è sostituito un sistema bipolare costituito dal danno patrimoniale (composto da danno emergente e lucro cessante) e danno non patrimoniale (inteso come ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona) nel quale si fa rientrare il danno biologico (ovvero la lesione dell'integrità fisica e psichica della persona) ed il danno morale in senso lato, inteso come il riflesso soggettivo del danno, che a sua volta ricomprende il c.d. danno morale in senso stretto (o patema d'animo transeunte) ed il danno c.d. esistenziale o alla vita di relazione (incidente sulle esplicazioni della personalità nelle formazioni sociali, famiglia, ecc. in rapporto ad interessi costituzionalmente rilevanti).

Tale ricostruzione, in parte, era stata proposta dalle due note sentenze della S.C. n. 8827 e 8828 del 2003, nelle quali la Suprema Corte, oltre a richiedere che il danno c.d. "esistenziale" fosse allegato e provato, suggeriva anche criteri per la liquidazione delle varie voci del danno non patrimoniale, richiamando il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. e consentendo il cumulo fra danno morale in senso stretto e danno esistenziale (o alla vita di relazione), ma precisando che, in caso di duplice liquidazione, il "quantum" per il danno morale puro dovesse essere contenuto, stante la *"sua più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta"* e l'opportunità di un *"giusto equilibrio fra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento"*.

Non veniva prescritto, invece, alcun sistema tabellare predeterminato di liquidazione, riconoscendosi utili tutte le tradizionali tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate nei vari Fori, qualora utilizzate con motivazione idonea in rapporto al caso trattato.

Le sentenze della SS.UU. dell' 11.11.2008 cit., dopo avere puntualizzato, a livello teorico, che nel nostro ordinamento non sono consentite interpretazioni abrogatrici dell'art. 2059 c.c. e che il danno non patrimoniale, risarcibile esclusivamente in virtù di tale disposizione di legge, può trovare ristoro solo in tre distinte ipotesi (1-allorchè si verta in ipotesi di reato, pur accertato anche presuntivamente secondo le regole civilistiche, 2- negli altri casi stabiliti dalla legge, 3- qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona garantito dalla Costituzione), hanno effettuato un deciso revirement nel senso dell'unificazione in un'unica

categoria concettuale della nozione di danno non patrimoniale, confermando da un lato, la classificazione del danno nell'ambito della responsabilità aquiliana come bipolare.

Non pare più, dunque, suscettibile di liquidazione separata aggiuntiva, in termini di mero aumento automatico in percentuale, il c.d. "danno morale" inteso come patema d'animo transeunte secondo la tradizionale giurisprudenza, in quanto in virtù della citata pronuncia delle SS.UU., "determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.

Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".

Circa la figura del c.d. "danno esistenziale" la S.C. ha poi affermato che i pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica sono risarcibili autonomamente solamente qualora siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dall'integrità psicofisica, in quanto, laddove sussista il danno c.d. biologico esso deve essere ritenuto comprensivo anche dei profili attinenti alla vita di relazione, pur meritevoli di considerazione, purché allegati e provati, cosicché, terminologicamente, di "danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere."

Tale orientamento è stato ribadito dalle SS.UU. con la più recente sentenza n. 3677 del 16.2.2009, che ha confermato la non autonomia della categoria del danno esistenziale, ritenendola assorbita nel concetto ampio di danno morale. A questo punto, prendendo anche spunto dalla inderogabile necessità di revisionare le tabelle di liquidazione del danno biologico (inteso in conformità della nozione normativa offerta dagli artt. 138 -139 D.lgs 209/2005 e dalla legge 38/2000) fino ad oggi notoriamente in uso presso questo Tribunale ed essendo necessario coniugare i criteri interpretativi offerti dalle SS.UU. nella loro funzione nomofilattica con le esigenze di certezza del diritto e di parità di trattamento degli utenti del servizio Giustizia, pare opportuno adottare, a far tempo dal giugno 2009, le nuove tabelle "2009" per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, già in uso in diversi Tribunali.

Invero, dette tabelle innovano l'impianto delle precedenti individuando il nuovo valore del "punto", partendo dal precedente valore, relativo alla sola componente di danno non patrimoniale in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione "medio" anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva", di una percentuale ponderata tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2008 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico, e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione.

Dette nuove tabelle prevedono anche una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona, prevedendo, per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, una forbice di valori monetari così da consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.

Come detto nel caso di specie, applicando i parametri indicati dalle ultime decisioni rese dalle Sezioni Unite, deve essere risarcito il danno non patrimoniale (ovvero "il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotato da rilevanza economica" secondo la nozione espressa dalle SS.UU. cit.) che risulta risarcibile ex art. 2059 c.c. in quanto si verte nell'ipotesi sub 1 (reato di lesioni colpose accertato in via presuntiva).

Sulla base dei risultati della C.T.U. (che questo G.I. ritiene di condividere) il danno subito dall'attore Raffa Antonino viene quantificato in 100 gg. di invalidità temporanea assoluta e 150 di inabilità temporanea parziale, di cui 30 al 75%, 60° al 50% e 60 al 25%.

Per tale voce risarcitoria, utilizzando i parametri elaborati dal Tribunale di Milano e ritenuto congruo l'importo di € 132,00 per ogni giorno di ITA (valore massimo prevista dalle citate tabelle e ritenuto qui applicabile attesa l'estrema gravità delle lesioni subite dal Raffa Antonino), va liquidata la somma complessiva di € 22.110,00 di cui € 13.200,00 a titolo di invalidità temporanea totale, € 2.970,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%, € 3.960,00 per titolo di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 1980,00 per giorni 30 al 25%.

Il danno biologico è accertato nel caso di specie dal consulente è del 32 % in ragione delle riscontrate patologie (postumi di grave politrauma: trauma cranico - encefalico con ematoma extra durale e fratture della base cranica, trauma cervicale con fratture vertebrali amieliche, trauma toracico, trauma facciale con ferite multiple trattate con mezzi di sintesi, esiti cicatriziali al capo, viso e tronco determinati pregiudizio estetici, disturbo post - traumatico da stress) esso va liquidato nella misura di € 167.716,00, in relazione all'età del danneggiato al momento del sinistro, 25 anni.

Tale importo appare del tutto congruo rispetto al caso di specie in quanto non sono emerse circostanze tali da richiedere una personalizzazione del valore punto preso come parametro.

Possono, altresì, essere riconosciute le spese mediche per € 1.550,12 come documentate in atti e ritenute congrue dal ctu.

Non possono, invece, essere riconosciute le somme richieste per i danni subiti dal motociclo, in quanto non vi è alcuna prova che i danni indicati nel preventivo siano riferibili al sinistro oggetto di causa, in assenza di documenti dai quali possa risultare lo stato del mezzo dopo il sinistro.

Quanto ai danni patrimoniali, richiesti, inoltre, nulla può essere riconosciuto, oltre al già calcolato danno da invalidità temporanea, per i periodi in cui il Raffa è stato assente dal lavoro, considerato che per tali periodi il lavoratore gode delle provvidenze emesse dall'ente assistenziale e, pertanto, in assenza di prova sul punto, non può affermarsi che il raffa abbia, in questo periodo, subito decurtazione di reddito.

Inoltre non può essere accolta la domanda di danno patrimoniale conseguente al mutamento di lavoro effettuato dal Raffa dopo la guarigione atteso che, sulla base dei soli elementi forniti dai testi, non è possibile ritenere provato che il cambiamento sia stato dovuto al sinistro oggetto di causa e ciò tanto più laddove si consideri che nessuna inidoneità al lavoro ha riportato di fatto il

Raffa il quale ha continuato a svolgere lo stesso tipo di lavoro rispetto a quello svolto prima del sinistro.

Ritiene, tuttavia, il Tribunale che l'importo del risarcimento spettante al Raffa debba essere ridotto ex art. 1227 c.c..

Invero, sul punto ha precisato la Suprema Corte che ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per l'obbligo di custodia delle strade comunali è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., che tale comportamento integri soltanto in concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. (Cass. 9546/2010).

Nessuno dei testimoni ha saputo riferire se il Raffa al momento del fatto indossasse il casco né, deve rilevarsi, nessun casco è stato rinvenuto sui luoghi.

Ritiene il Tribunale (senza necessità, sul punto, di dover disporre il chiesto richiamo del ctu) che proprio la natura delle lesioni riportate dal Raffa non siano compatibili con l'uso del casco.

Invero, il Raffa, in seguito alla caduta, finiva con il viso incastrato fra il muro del fabbricato ed il palo, posto a pochissima distanza del muro stesso. Appare di tutta evidenza che se il Raffa avesse indossato il casco non avrebbe potuto riportare le lesioni poi riscontrate, o quantomeno alcune delle stesse (in particolare quelle relative alla rottura delle ossa facciali) in quanto lo spessore del casco avrebbe impedito allo stesso di incastrarsi fra il muro ed il palo. Il tal senso nessuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza che il Raffa non abbia subito lesioni alla scatola cranica, perché è provato, dalle testimonianze in atti, che l'attore è rimasto incastrato fra il muro ed il palo non con la parte sommitale della testa bensì con la faccia, cosa che – per come già esposto – non sarebbe stato possibile se lo stesso avesse avuto indosso il casco.

Pertanto, il diritto al risarcimento (che permane atteso l'accertato nesso eziologico con la caduta e non potendosi escludere che pure con il casco alcune lesioni si sarebbero comunque prodotte) deve essere ridotto e, per le valutazioni già espresse, tale riduzione può essere determinata nella misura di 1/3.

Conseguentemente la Provincia Regionale dovrà essere condannata al risarcimento, in favore di Raffa Antonino, nella misura di € 111.810,67. Su tali somme, già rivalutate alla data odierna, andranno calcolati gli interessi compensativi, calcolati sulla base degli indici ISTAT, come previsto dalla nota sentenza n. 1712/95 delle Sezioni Unite, rivalutando la somma anno per anno nonché, sulla somma così ottenuta gli interessi dalla sentenza al soddisfo.

All'attore spetterà, inoltre, a titolo di danno patrimoniale la somma di € 1.033,42, da rivalutarsi dalla data del fatto e maggiorata di interessi compensativi, calcolati sulla base degli indici ISTAT secondo il criterio suindicato ed oltre interessi legali sulla somma così ottenuta dalla sentenza e sino al soddisfo.

Quanto alle domande avanzate in proprio dai congiunti del Raffa Antonino si osserva quanto segue:

la giurisprudenza di legittimità, a far tempo da Cass. sez. un. n. 9556 del 2002, ha affermato il principio che "ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito

ostituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire iure proprio contro il responsabile" (in senso conforme, Cass. n. 2388 del 2003; n. 19316 del 2005).

In particolare, la sentenza. n. 19316 del 2005, ha, poi, ricordato in motivazione, con riferimento al problema della prova del danno in discorso, che "in tema di risarcimento del danno, ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto; il più delle volte va invece accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità. Ne consegue che il giudice di merito non può escludere l'esistenza del danno morale dei prossimi congiunti sulla base della sola considerazione che, a sostegno dello stesso, non esistono che indizi, ma deve valutare se da detti indizi possa giungersi ad una prova presuntiva del danno morale stesso" (così Cass. n. 11001 del 2003; in senso conforme Cass. n. 23291 del 2004 e n. 10996 del 2003; in senso analogo, da ultimo, Cass. n. 13754 del 2006; n. 23865 del 2006).

Tali decisioni, da ultimo, sono state confermate dalla Suprema Corte che ha sancito che "ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile. La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari" (Cass. 20667/2010).

Anche alla luce delle nuove sentenze in materia di danno non patrimoniale sopra ricordate, e sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte nelle citate decisioni, si deve ritenere che spetti ai genitori ed al fratello del Raffa Antonino il risarcimento del danno non patrimoniale da valutarsi in via equitativa.

Non può, invero, negarsi che le gravi lesioni subite dal Raffa Antonino, lo stato di coma, l'incertezza sulla sopravvivenza dello stesso, certamente integrano il presupposto di un danno non patrimoniale, per la semplice ragione che un genitore o un fratello non può non subire gravissimo patema d'animo se il congiunto subisca una seria invalidità che, addirittura (e come nel caso di specie, ne metta in serio pericolo la vita).

Nel caso di specie, inoltre, le testimonianze raccolte hanno consentito di ritenere provata quella compromissione delle abitudini familiari e le difficoltà alle quali i congiunti del Raffa sono stati sottoposti, in particolare al fine di rimanere vicini al proprio congiunto nel corso dei lunghi periodi di degenza ospedaliera.

Tale danno - come già ricordato dalla Suprema Corte - non può che essere liquidato in via equitativa non potendosi, inoltre, farsi ricorso in questa sede alle tabelle milanesi richiamate da pare attrice che - come rilevato dallo stesso Osservatorio milanese - possono solo fissare un tetto massimo per il caso di danno derivante dallo "sconvolgimento massimo" ovvero dalla perdita del rapporto parentale.

Dunque, nel caso di specie, considerato il rapporto di parentela, tale danno non patrimoniale può essere determinato in € 5.000,00 in favore di ciascun genitore ed € 3.500,00 per il fratello Raffa Giovanni (non potendosi, per quest'ultimo ritenere sussistente alcun danno biologico, difettando la prova del nesso di causalità). Tali somme, già rivalutate alla data odierna, dovranno essere maggiorate di interessi calcolati secondo gli indici ISTAT sulla base del criterio già indicato e fissato dalle Sezioni Unite nonché degli interessi legali, sulla somma così determinata, dalla decisione sino al soddisfo.

Le spese, in base alla soccombenza, possono essere liquidate come in dispositivo, tenendo presente che nei giudizi di risarcimento danni deve aversi riguardo non alla somma richiesta quanto a quella domandata.

PQM

Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa definitivamente pronunciando nella causa di risarcimento dei danni promossa da Raffa Antonino, Pagano Domenica, Raffa Giovanni e Raffa Rosario nei confronti del Comune di Messina e della Provincia Regionale di Messina con atto di citazione ritualmente notificato

- 1) Dichiara che il sinistro oggetto di causa è da ascrivere alla responsabilità della Provincia di Messina e del Comune di Messina, per l'effetto, condanna detti Enti, in solido, al risarcimento dei danni subiti da
 - a. Da Raffa Antonino pari alla somma di € 111.810,67, già rivalutata alla data odierna, oltre interessi sulla somma via via devalutata alla data del fatto secondo il noto criterio reso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 1712/95 ed oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla sentenza al soddisfo, nonché € 1.033,42, da rivalutarsi dalla data del fatto e maggiorata di interessi calcolati secondo gli indici ISTAT sulla seconda il noto criterio reso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 1712/95 ed oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla sentenza sino al soddisfo;
 - b. Da Raffa Giovanni pari alla somma di € 3.500,00, già rivalutata alla data odierna, oltre interessi calcolati secondo gli indici ISTAT sulla somma via via devalutata alla data del fatto, secondo il noto criterio reso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 1712/95 ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla sentenza al soddisfo;
 - c. Raffa Rosario pari alla somma di € 5.000,00, già rivalutata alla data odierna, oltre interessi calcolati secondo gli indici ISTAT sulla somma via via devalutata alla data del fatto, secondo il noto criterio reso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 1712/95 ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla sentenza al soddisfo;

d. Da Pagano Domenica pari alla somma di € 5.000,00, già rivalutata alla data odierna, oltre interessi calcolati secondo gli indici ISTAT sulla somma via via devalutata alla data del fatto, secondo il noto criterio reso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 1712/95 ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla sentenza al soddisfo;

2) Condanna la Provincia Regionale di Messina ed il Comune di Messina, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli attori in solido che liquida in complessivi € 14.757,72 di cui € 1.144,72 per spese, € 3.363,00 per diritti ed € 10.250,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e le spese di ctu come liquidate per anticipazione.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Messina 18.4.2011

IL GIUDICE

(Dott.ssa Viviana Cusolito)

Viviana Cusolito

Depositato in cancelleria il 19.04.2011

IL CANCELLIERE B3
(Marino Cortesina)


Marino Cortesina

RÉLATA DI NOTIFICA:

Istanti i Sig. Raffa Antonino, Raffa Rosario, Pagano Domenica e Raffa Giovanni, con il loro procuratore costituito, come in atti dom.ti, io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario presso l' Ufficio unico notificazioni della Corte di Appello di Messina ho notificato copia della suestesa sentenza in forma esecutiva:

1) Alla **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dom.ta in Messina presso la sede di via Cavour ivi consegnandola a mani

all' n. 10
CA n. 10
Ambrosio J.
17/6/11



B GIUDIZIALE
11 DOMENICA
C.A. MESSINA

2) All' **AVV. FRANCESCO COSTANTINO**, quale procuratore costituito della Provincia Regionale di Messina nel suo studio in Messina via Pippo Romeo n°10, ivi consegnandola a mani

3) Al **COMUNE DI MESSINA**, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore dom.to in Messina presso la sede di via Garibaldi, ivi consegnandola a mani.

REPUBBLICA ITALIANA - IN ROMA

...gli Uffici Giudiziari che ne sono competenti e a
...a esecuzione il presente ha fatto il debito ministero
...a tutti gli Uffici della forza pubblica, di concorrervi,
...a richiesta.

...originale che si rilascia in forma esecutiva prima della
...la bollo ai sensi della Sentenza dell'Aut. Cost. 66/12/02
...per procedere all'esecuzione forzata a richiesta

Luigi Maria Grazia
10-5-11

CANCELLIERE

Copia conforme ed altra copia esecutiva in forma esecutiva
(*Luigi Maria Grazia*)

Messina, li 10-5-11



Luigi Maria Grazia
CANCELLIERE
Luigi Maria Grazia



RELATA

Istanti i

Giovanni,

sottoscritt

della Cort

in forma e

1) Alla Pl

Presidente

sede di vi

B GIOVEDI
II DOM
CA. 188
2) All'A'

della Pro

Romeo n'

3) Al C

rapprese

Garibald

RELATA DI NOTIFICA:

Istanti i Sig. Raffa Antonino, Raffa Rosario, Pagano Domenica e Raffa Giovanni, con il loro procuratore costituito, come in atti dom.ti, io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario presso l' Ufficio unico notificazioni della Corte di Appello di Messina ho notificato copia della suesesa sentenza in forma esecutiva:

1)Alla **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dom.ta in Messina presso la sede di via Cavour ivi consegnandola a mani

2) All'**AVV. FRANCESCO COSTANTINO**, quale procuratore costituito della Provincia Regionale di Messina nel suo studio in Messina via Rippo Romeo n°10, ivi consegnandola a mani

ble / pro. p. e. tolli
ne / 27-6-2011



3)Al **COMUNE DI MESSINA**, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore dom.to in Messina presso la sede di via Garibaldi, ivi consegnandola a mani.

~~21118~~ 21118

20.24
16 GIU. 2011

AGENZIA DELLE ENTRATE



MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

Mod. F23

1. VERSAMENTO DIRITTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for concessionary name]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

INTESA SANPAOLO S.p.A.

AGENZIA/UFFICIO

Stato di Saponara - 592

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Redacted box]

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

4. RAFFA

NOME

ANTONINO

DATA DI NASCITA

24/05/1979

SESSO M o F

M

COMUNE (o altre centrali DI NASCITA / SEDE SOCIALE)

MESSINA

PROV.

ME

CODICE FISCALE

RFFN NN 79 E 24 F 158 R

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

5. [Empty]

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o altre centrali DI NASCITA / SEDE SOCIALE)

PROV.

CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

TIXIX

7. COD. TERRITORIALE (*)

[Redacted]

8. CONTENZIOSO

[Empty box]

9. CAUSALE

RIG

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

201110025C00000007390

11. CODICE TRIBUTO

109T
964T

12. DESCRIZIONE (*)

[Redacted]

13. IMPOSTO

4.229,00
3,72
4.232,72

14. COB. DESTINATARIO

[Empty table]


PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

QUATTROMILADUECENTOTRENTADUE/72

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
15 SET. 2011	AZIENDA 03069	CAM/SPORTELLI 82550





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 271/REV

Messina, 04/11/2011

Risposta Nota prot. n. 1858/Aff. Cons. del 03/11/2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO “RAFFA Antonino, RAFFA Rosario, PAGANO Domenica e RAFFA
Giovanni c/Provincia”. Con sentenza n. 739/11 del Tribunale di Mesina
notificata il 17/06/11. Riconoscimento della somma di € 2.116,36 come debito
fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio “Affari Generali ed Istituzionali”
U.O. “Atti Consiglio e Commissioni Consiliari”
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota 1858/Aff.Cons. del 03/11/2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL
RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. Lgs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

MESSINA 04/11/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a large, stylized cursive script. The bottom signature is also in cursive but appears more compact and less stylized. Both signatures are positioned to the right of the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 07.10.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 21.07.2011

2° DIR. U.D. 7° U.D. - IMPRESI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 18/10/11

IL FUNZIONARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore Spesa.

Addi 21.07.2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

ENRICO BIVONA

Il Segretario Generale

F. to GIUSEPPE GALLULLO

F. to AVV. A.M. TRIPODO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 29 GEN. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi 27 GEN. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

BIVONA
[Signature]